

Numero scheda 06.620.40S

RICONOSCIMENTO DI FIGLI NATURALI

Dichiarazione di riconoscimento del figlio prima, dopo o al momento della nascita da parte di genitore non sposato.

Area AREA COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO
Responsabile FARNE' MASSIMO
Servizio Ufficio Stato Civile

Modalità di richiesta

DI PERSONA

Atto conclusivo

FORMA: Iscrizione del riconoscimento nell'atto di nascita del figlio sui registri di stato civile

VALIDITÀ: Illimitato (salvo altre annotazioni)

ADOTTATO DA: Ufficiale di Stato Civile

Termine chiusura

Data di presentazione della dichiarazione corretta e completa al Comune.

Ai sensi dell'art. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego, in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente preposto all'Ufficio o al Segretario Generale.

Requisiti

Il figlio che si intende riconoscere può essere maggiorenne o minorenni.

Il riconoscimento può essere fatto da uno o entrambi i genitori naturali italiani o stranieri, che hanno almeno 16 anni di età, nei seguenti casi:

a) prima della nascita del figlio:

- dalla madre soltanto
- da entrambi i genitori
- dal padre dopo il riconoscimento e con il consenso da parte della madre

b) al momento della dichiarazione di nascita del figlio o successivamente: da uno o entrambi i genitori

Documentazione

Per avviare la pratica, ciascuna persona che intende riconoscere il figlio - prima di effettuare il riconoscimento - deve compilare l'apposito modulo che deve essere:

- firmato dal dichiarante o dal legale rappresentante in presenza del dipendente addetto (chi firma deve essere provvisto di proprio documento di identità o riconoscimento)
- già firmato dal dichiarante o dal legale rappresentante e inviato tramite posta tradizionale, fax, posta elettronica o presentato da persona diversa, a cui deve essere allegata fotocopia o scansione del documento di identità o riconoscimento di chi ha firmato

ATTENZIONE: L'invio tramite posta elettronica è ammesso solo a una delle seguenti condizioni:

- a) la denuncia è firmata digitalmente dal dichiarante
- b) il dichiarante viene identificato dal sistema informatico attraverso l'uso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o degli altri strumenti previsti dalla Legge
- c) la denuncia è trasmessa tramite la casella P.E.C. - Posta Elettronica Certificata del dichiarante
- d) la denuncia è firmata con firma autografa del dichiarante e viene scansionata insieme al suo documento di identità o riconoscimento e trasmessa tramite posta elettronica semplice o una casella P.E.C. - Posta Elettronica Certificata generica

Al momento del riconoscimento, ciascuna persona che intende riconoscere il figlio deve presentare:

1) Documento di identità o riconoscimento anche scaduto del dichiarante. In mancanza, l'interessato può essere riconosciuto:

- personalmente dal dipendente che riceve la dichiarazione (conoscenza diretta)
- mediante 2 persone fidefacienti, ciascuna in possesso di un proprio documento di identità o riconoscimento

ATTENZIONE: i fidefacienti devono essere maggiorenni italiani o stranieri residenti in Italia, in possesso della capacità di agire, conosciuti dal dipendente che riceve la dichiarazione

- mediante 2 testimoni che dichiarino di conoscerlo personalmente, ciascuno in possesso di un proprio documento di identità o riconoscimento

ATTENZIONE: i testimoni devono essere maggiorenni italiani o stranieri residenti in Italia, in possesso della capacità di agire, in grado di firmare e non possono essere ciechi, sordi, muti, il coniuge o parenti e affini del dipendente o del dichiarante in linea retta fino a qualunque grado e in linea collaterale fino al 3° grado compreso

2) Altra documentazione a seconda della situazione (es. in caso di riconoscimento prima della nascita del figlio: certificazione medica attestante lo stato della gravidanza e le settimane di gestazione)

In caso di riconoscimento da parte di genitore comunitario o extracomunitario:

3) Certificazione rilasciata dall'autorità competente dello Stato estero di appartenenza e attestata che la persona è capace di riconoscere un figlio naturale in base alla Legge nazionale

ATTENZIONE:

- escluso il caso sopra indicato al punto 1), per la dichiarazione non è necessaria la presenza dei testimoni
- in caso di cittadino straniero che non conosce la lingua italiana, è necessaria l'assistenza di un interprete al momento della dichiarazione

Normative

- Artt. 250 e segg. Codice Civile
- L. 218 del 30 maggio 1995 "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato"
- D.P.R. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile, a norma dell'art.2 c. 12 L. 127 del 15 maggio 1997"
- L. 127 del 15 luglio 1997

Contribuzione dell'ente

Nessuna

Costo per l'utente

Nessuno

Dove rivolgersi

Servizi Demografici - Ufficio Stato Civile su appuntamento

Nel caso di bambino già riconosciuto solo dalla madre, se il padre ne richiede il riconoscimento successivamente, l'eventuale modifica del cognome va richiesta a cura dei genitori, direttamente al Tribunale di Bologna - Volontaria Giurisdizione, via Farini n. 1 - Bologna.

Note

La sentenza 50/2006 della Corte Costituzionale ha stabilito che il riconoscimento non è più un atto discrezionale del genitore naturale, ma è possibile anche da parte del figlio stesso contro la volontà del genitore naturale che non intende riconoscerlo. Il figlio ha quindi il diritto di vedere riconosciuto il proprio rapporto di filiazione, chiedendo in Tribunale la prova biologica sulla paternità o maternità.